

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 77 - 26885/2018

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto *“Nuovo impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi in località Sedime”*;
COMUNE: San Carlo Canavese
PROPONENTE: Carnieletto Silvano e Figli snc
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 11/07/2018 la Società Carnieletto Silvano e Figli snc - con sede legale in San Carlo Canavese (TO), Strada Girolera n. 2 e Partita IVA 004911770016 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"* ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di *“Nuovo impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi in località Sedime”* in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della l.r. 40/98 e smi;
- con nota prot. n. 90971 del 31/07/2018, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;

Rilevato che:

- la società proponente intende affiancare alla sua principale attività (realizzazione opere stradali ed asfalti) quella di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da interventi di demolizione edilizia e da attività di scarifica e demolizione stradale;

- l'area oggetto dell'intervento si trova nelle campagne comprese tra il capoluogo di San Carlo Canavese e la fraz. Sedime e ricade all'interno delle particelle n.252-253 del Foglio di Mappa 23;
- l'area dista circa 300 m dalle prime case della frazione e nel suo immediato intorno si trovano un circolo ippico, un'attività agricola e abitazioni non connesse ad attività rurali;
- il sito è accessibile attraverso una viabilità secondaria, traversa alla SP19: quest'ultima collega la SP242 alla frazione e, proseguendo, a San Francesco al Campo e alla SP13 di Front;
- l'area di proprietà ha una superficie di circa 40.000 mq di cui circa 11.200 mq destinati alla gestione dei rifiuti;
- l'intervento consiste nell'utilizzo di un'area, opportunamente attrezzata, per la messa in riserva (R13) ed il recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni al fine della produzione di materie prime secondarie per l'edilizia;
- le tipologie di rifiuto sottoposte a recupero sono:
 - tipologia 7.1 *rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto;*
 - tipologia 7.6 *conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo.*
- per entrambe le tipologie l'attività di recupero R5 è prevista mediante l'utilizzo di un impianto mobile di triturazione e vagliatura mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- per la tipologia 7.31 bis "Terre e rocce da scavo" è prevista la sola attività di messa in riserva;
- le quantità di rifiuti e le attività di recupero previste sono le seguenti:

Tipologia di rifiuto	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità massima movimentabile (t/a)	Operazioni di recupero
7.1	3.000	5.000	R13/R5
7.6	1.950	3.000	R13/R5
7.31 bis	1.600	2.000	R13

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- email del 17/09/2017 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 98292 del 29/08/2018 del Servizio Viabilità 3 della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 6809 del 12/09/2018 del Comune di San Carlo Canavese;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- dovrà essere identificato in maniera corretta da parte del proponente l'ambito autorizzativo in cui dovrà ricadere la richiesta di gestione rifiuti (procedura semplificata ex art. 216 o autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/2013), sulla base dell'utilizzo del frantoio (di

- proprietà, nolo a caldo o a freddo) presentando istanza utilizzando il portale Sistemapiemonte;
- dovrà essere comunque allegata anche la modulistica presente sul sito della Città Metropolitana di Torino all'indirizzo:
<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/rifiuti/gestione-rifiuti-bonifiche/modulistica-rifiuti/comunicazione-inizio-attivita>
comprensiva di scheda riassuntiva rifiuti (allegato A) e schede tecniche dei rifiuti (allegato B);
- si sottolinea inoltre che costituiscono presupposti essenziali all'esercizio dell'attività:
 - la realizzazione ed il collaudo dell'impianto e delle opere ed infrastrutture connesse;
 - la compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune sede dell'opera;
 - l'approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche n.1/R da parte dall'autorità competente;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- *la carta di sintesi del Piano Regolatore inquadra l'area destinata alla gestione rifiuti come Classe II -1, "Aree caratterizzate da terreni superficiali scarsamente drenanti e con scadenti caratteristiche geotecniche, di potenza mediamente superiore a 3 m; aree poste in adiacenza a scarpate di terrazzo...";*
- *per la realizzazione dell'intervento è stata approvata la variante parziale n. 8 al PRGC che individua l'area oggetto della gestione rifiuti come Ed2 "area agricola speciale" le cui Norme Tecniche di Attuazione al c. 7 dell'art.23 ammettono "il deposito di materiali inerti di cava, la messa in riserva e il recupero di rifiuti inerti non pericolosi nei termini stabiliti dalle relative autorizzazioni ambientali";*
- *nel parere del Comune di San Carlo Canavese prot. n. 6809 del 12/09/2018 viene evidenziato che "i presupposti alla base della variante erano quelli di consentire l'insediamento di un'attività rivolta al riciclaggio di materiali potenzialmente utili con riduzione del consumo di materie prime e di garantire la sostenibilità ambientale ed economica dei rifiuti, promuovendo un sistema impiantistico territoriale che consente di ottemperare al principio di prossimità, garantendo il trattamento dei rifiuti speciali vicino ai luoghi di produzione. Al contempo l'attività non avrebbe dovuto penalizzare in alcun modo gli insediamenti esistenti. A tale fine, in particolare, a livello normativo è stata inserita all'art. 23.7 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C., la seguente prescrizione relativa al contenimento dell'inquinamento acustico: "le macchine operatrici devono essere posizionate il più distante possibile dei recettori sensibili e, in occasione delle campagne di frantumazione, devono essere predisposti tutti i necessari accorgimenti per la minimizzazione degli impatti acustici, avendo cura in particolare di schermare le sorgenti rumorose rispetto ai ricettori con barriere fisse o mobili, in modo da garantire il limite di immissione previsti dalla classe acustica in cui sono ubicati i ricettori";*
- *sempre nel proprio parere il Comune evidenzia il fatto che "Dalla lettura dello studio preliminare ambientale si legge, al cap. 5.1.2 — Rumore — si evince "la non conformità delle emissioni sonore per l'impianto San Carlo nelle condizioni di attività straordinaria, tenuto conto che le attività svolte sono assimilabili a quelle di un cantiere a carattere straordinario. Si ritiene corretto per tali attività procedere nella richiesta di una autorizzazione comunale in deroga ai limiti di cui al DPCM. 14/11/1997 " Tale previsione risulta in contrasto con la norma di Piano Regolatore, per cui si ritiene che la stessa vada*

rivista”;

- si evidenzia che è presupposto indispensabile all’esercizio dell’attività la sussistenza della compatibilità urbanistica del sito certificata dal Comune interessato che si deve esprimere in maniera esplicita circa la compatibilità dell’intervento con gli strumenti pianificatori e fornire il nulla osta all’inizio dell’attività;

Vincoli e fasce di rispetto

- l’area oggetto dell’intervento non risulta gravata da vincoli o fasce di rispetto;

3. dal punto di vista progettuale ed ambientale

- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l’impatto dell’intervento;
- si valuta positivamente la previsione di realizzare sulle aree agricole circostanti una macchia boscata finalizzata a incrementare la rete ecologica locale e di mitigazione visiva e acustica del sistema produttivo;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento e dei presidi ambientali adottati ma si evidenziano le seguenti precisazioni ai fini di una corretta e completa formulazione dell’istanza successiva alla fase in oggetto:
- in merito alla tipologia 7.6 (conglomerato bituminoso), in data 3/7/2018 è entrato in vigore il D.M. 28/3/2018 n. 69, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (*End of waste*) del conglomerato bituminoso. Tale regolamento si applica al conglomerato bituminoso (CER 170302) proveniente:
 - da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;
 - dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.
- I criteri specifici da soddisfarsi ai fini della cessazione come rifiuto ossia *granulato di conglomerato bituminoso*, sono elencati all’art. 3 del medesimo decreto:
 - è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell’allegato 1 ossia *“per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7); per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo; - per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali”;*
 - risponde agli standard previsti dalle norme Uni En 13108-8 (serie 1-7) o Uni En 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
 - risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’allegato 1, che prevede verifiche sul rifiuto in ingresso e sul granulato di conglomerato bituminoso.
- stante quanto sopra, le ditte che intendono svolgere attività di *produzione di conglomerato bituminoso a caldo o a freddo*, p.to 7.6.3.a) e *produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali*, p.to 7.6.3.c) del D.M. 5/02/98 potranno svolgere la propria attività ove rispondenti ai criteri di cui al D.M. 69/2018. Ciò comporterà inoltre che l’esercizio presso la sede operativa dovrà ora essere configurata come *produzione di End of Waste ossia granulato di conglomerato bituminoso*, mentre l’impianto di trattamento andrà considerato come *impianto produttivo*;

- si chiede pertanto l'invio di una relazione descrittiva dell'esercizio che hanno intenzione di condurre tenendo presente che in caso non venissero rispettati i criteri fissati non sarà assentibile tale attività;
- inoltre:
 - dovrà essere chiarito se la ditta intenda operare per macerie (tipologia 7.1) e fresato (tipologia 7.6) sia l'attività di messa in riserva sia l'attività di recupero, indicando altresì i quantitativi movimentati che verranno avviati a recupero per entrambe le tipologie, ovvero se l'attività di messa in riserva debba essere considerata propedeutica alla fase successiva di recupero;
 - per la tipologia 7.31bis, terre e rocce da scavo, fornire indicazione sulle modalità gestionali per l'esecuzione del test di cessione (nel caso di entrambe le destinazioni, ossia recupero ambientale R10 – formazione di rilevati e sottofondi stradali R5) e della caratterizzazione del tal quale (solo nel caso di recupero ambientale);

Rumore

- anche considerando quanto evidenziato dal Comune di San Carlo occorre che la valutazione previsionale di impatto acustica vada integrata con quanto indicato all'art. 4 comma 11 della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616 ovvero *“la descrizione dei provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore secondo quanto indicato al punto 7. La descrizione di detti provvedimenti è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse”*;
- dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;

Emissioni in atmosfera

- non è previsto il recupero tramite processi a caldo, in particolare, per quanto riguarda la tipologia 7.6, è escluso il recupero in processi per la produzione di conglomerato bituminoso;
- si ritiene pertanto che l'impatto sulla matrice atmosferica derivante dalle attività in questione sarà costituito dalle emissioni diffuse di polveri generate durante le fasi di selezione, stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione del materiale trattato, per il contenimento delle quali il proponente ha già previsto l'adozione di specifici presidi e modalità operative;
- relativamente a tale aspetto, occorre però definire le modalità con cui verranno svolte le attività con impianto mobile di triturazione e vagliatura dichiarando se i macchinari sono di proprietà oppure utilizzati mediante la formula del noleggio:
 - in caso di macchinari di proprietà e nel caso di “nolo a freddo” (noleggio del solo macchinario e operazioni svolte dagli addetti del proponente), si rammenta che dovrà essere conseguita l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni diffuse e la stessa sarà ricompresa nell'A.U.A. ex DPR 59/2013; a tal fine dovrà

essere prodotta a cura dell'Impresa relazione tecnica, in cui dovranno essere individuate e descritte in dettaglio tutte le possibili fonti di emissioni diffuse, che siano legate o a dotazioni impiantistiche o ad attività gestionali, ed individuate e descritte le modalità operative ed i presidi adottati per il loro contenimento, come indicato nel modello MODEM 2.0, paragrafo "Emissioni diffuse", scaricabile all'indirizzo web:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni>;

- nel caso di "nolo a caldo", qualora invece l'impianto mobile di frantumazione e vagliatura venga esercito da un gestore diverso da quello dello stabilimento, lo stesso, ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs n. 152/2006, non è sottoposto ad autorizzazione per le emissioni diffuse, in quanto ricade tra i casi previsti nella parte I dell'allegato IV (Impianti ed attività in deroga) alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, punto kk) "Dispositivi *mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento*"; è necessario far presente che tale fattispecie comporta la necessità che l'impianto utilizzato deve essere in possesso di autorizzazione ex art. 208, comma 15, come impianto mobile;

Gestione reflui ed acque meteoriche

- le attività svolte non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo;
- è previsto un sistema di raccolta, trattamento (sedimentazione) delle acque meteoriche e successivo recapito in acque superficiali;
- a nord dell'area in esame è presente un elemento del reticolo idrografico secondario, denominato sulle cartografie geologiche allegate al PRGC "Rio D" che viene proposto quale adeguato recettore per le acque meteoriche;
- in merito alle modalità specifiche di gestione delle acque meteoriche il proponente dovrà presentare istanza di approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento di aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2011 n.1/R e smi 1/R 2006 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";
- si rammenta che l'approvazione del Piano è presupposto indispensabile all'esercizio dell'attività e che dovrà essere acquisito nulla osta il linea idraulica da parte del gestore del corpo idrico;
- verificare inoltre la necessità di attivare eventuali scarichi di acque reflue domestiche che dovranno essere preventivamente autorizzati;

Viabilità

- è indicato che il Proponente realizzerà due slarghi a lato della SP19 nel tratto ricompreso tra la SP242 e la strada di accesso al sito, al fine di incrementare le condizioni di sicurezza in caso di contemporaneo passaggio di due veicoli in direzioni opposte;
- relativamente agli aspetti inerenti la viabilità si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale la nota prot. n. 98292 del Servizio Viabilità 3 della Città Metropolitana di Torino;

Ritenuto che:

- l'istruttoria svolta ha evidenziato che le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per

valutare l'impatto dell'intervento e che non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente;

- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 11/07/2018 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i., il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto:

- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 3) *dal punto di vista progettuale ed ambientale* del presente atto;

Condizioni Ambientali di cui all'art.5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e s.m.i. il cui controllo sarà svolto dalla Città Metropolitana, la quale si potrà avvalere dei soggetti istituzionali previsti dal D.lgs. 152/2006

- dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di cui al punto adempimenti, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- per la verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui sopra il proponente dovrà trasmettere al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ed all'ARPA Piemonte, entro 30 giorni dall'adempimento delle condizioni ambientali sopra specificate, la documentazione di cui all'art.28 comma 3 del D. Lgs. 152/2006;
- dovrà essere comunicata al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana e all'ARPA la data di avvio e conclusione dei lavori e la data di entrata in esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;

- la L.R. 40/98 e smi “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di “Nuovo impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi in località Sedime” presentato in data 11/07/2018 dalla Società Carnieletto Silvano e Figli snc - con sede legale in San Carlo Canavese (TO), Strada Girolera n. 2 e Partita IVA 004911770016 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l’Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 29 ottobre 2018

Il Dirigente del Servizio
Ing. Massimo Vettoretti

Prot. 98292

Torino, 29 AGO, 2018

Pratica n. 100652

Vs. rif. prot. 90971/lb8

Spett.le

Città metropolitana di Torino

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

stefano.cerminara@cittametropolitana.torino.it

e, p.c.

Responsabile di Zona

marco.severico@cittametropolitana.torino.it**OGGETTO: Strada Provinciale n. 19 del Sedime (cod. p019).**

Nuovo impianto per recupero rifiuti speciali non pericolosi in loc. Sedime, con accesso indiretto in prossimità della progr. Km. 2+180 (asse), lato destro, nel territorio del Comune di San Carlo C.se (To).

Comunicazioni in materia stradale.

Ricevuta la nota sulla pubblicazione ed avvio del procedimento ai sensi del d.lgs. 152/20016 e s.m.i. (rif. prot. 90971 del 31 luglio 2018), si riportano le seguenti considerazioni.

Visti il d.lgs. 285 del 30 aprile 1992 (*Nuovo Codice della Strada*) ed il d.p.r. 495 del 16 dicembre 1992 (*Regolamento di esecuzione*) e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme ed i regolamenti complementari di interesse stradale;

Richiamato il Regolamento recante "*Organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla-osta stradali*", approvato con delibera consiliare n. 64-510617/04 del 1 marzo 2005, esecutivo ai sensi di legge e dovendo applicare alle opere lungo strada quello "*Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche*" approvato con delibera 480-156259 del 27 ottobre 1998 e s.m.i.;

Rilevato che la zona è perimetrata esterna alla perimetrazione dell'abitato, per cui occorre porre in atto tutte le misure previste a tutela e a salvaguardia della sicurezza stradale;

Atteso che l'innesto (impiegato indirettamente dalla S.P. 19 per accedere all'impianto) si appalesa come antecedente all'entrata in vigore dell'attuale Codice della Strada, consultata cartografia militare (corografia Provincia di Torino 1880-1882), C.T.R. e C.T.P., presumendo che potesse costituire strada vicinale, ai sensi dell'art. 14 comma 4 Cod. Str. su dette viabilità (cfr. art. 2, D - ultimo periodo, come modificato dall'art. 1 d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360) i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune, che - visto l'art. 37 comma 1 c) - è competente anche per apposizione e mantenimento della segnaletica;

Rappresentato che la principale distinzione che si rinviene in materia di strade interpoderali attiene se esiste o meno un diritto di uso pubblico sulle medesime, potendosi a tal proposito distinguere strade vicinali pubbliche e strade vicinali private, cd. vie agrarie (laddove la vicinale acquista il carattere di strada pubblica per intervento del Comune, con un provvedimento di classificazione tecnica, in conseguenza del quale risulta sottoposta allo stesso regime giuridico dei beni demaniali previsto dall'art. 825 c.c. mentre le strade vicinali private restano estranee alla disciplina pubblicistica risultando esclusivamente regolate da norme di diritto privato):

si chiede al comune di dichiararne l'effettiva tipologia, per tramite di attestazione - in funzione dichiarativa - ricomprendente gli aspetti catastali e producendo eventuali atti o determinazioni rilasciate nel tempo.

Accertata la demanialità (strade che appartengono agli enti pubblici) sono da individuarsi quindi vicinali pubbliche le vie di proprietà privata, soggette a pubblico transito. In concreto, il sedime è di proprietà privata (dei titolari dei terreni latitanti), mentre l'ente pubblico, in questo caso il Comune, è titolare di un diritto reale di transito a norma dell'art. 825 c.c. (diritto che può essersi costituito anche attraverso gli istituti dell' "immemorabile", cioè dell'uso della strada da parte della collettività da tempo immemorabile appunto);

Specificato comunque che, configurandosi come un'intersezione ancorchè verso aree private, dev'essere soggetta alle norme complementari (tra cui il d.m. 19 aprile 2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione di intersezioni stradali" e s.m.i.) si evidenzia la presenza altro accesso a monte, a distanza inferiore rispetto a quella regolata dal terzo comma dell'art. 45 d.p.r. 495/1992 e s.m.i.

Per quanto innanzi menzionato se ne potrà ammettere il mantenimento e l'asservimento all'ulteriore attività come marginato, possa essere conservato sulla scorta delle motivazioni asserite dalla locale competente amministrazione, in ossequio altresì alle condizioni riportate nel dispositivo del provvedimento in parola.

La sistemazione dovrà essere oggetto di progettazione secondo i seguenti elementi:

1. Adeguamento delle fasce dimensionali d'ingombro veicolare (rif. d.m. del 19 aprile 2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione di intersezioni stradali"), per l'incrocio regolato con precedenza data anche la sezione della S.P. su cui si innesta.
2. Eventuale tracciamento di spartitraffico centrale all'intersezione, cd. "isola a goccia" (rif. fig. 5.15 "Studio Prenormativo in merito alle norme sulle caratteristiche delle intersezioni stradali" CNR), con cordoli appoggiati di piatto su fondazione in cls e rinfilanco, affioranti di cm. 15 (a "a raso" finiti "a schiena d'asino" per non interferire con operazioni di sgombero neve), opere per smaltimento acque meteoriche e di disgelo, considerando che per sgombero neve il punto esterno dell'isola dovrà essere a distanza di mt. 1,50 dalla linea di demarcazione laterale della S.P., completamenti con colorazione della superficie sottesa e linee di arresto e con segnaletica orizzontale/strisce spartitraffico a raso.
3. Verifica della continuità di visuale (triangolo formato dalle aree di reciproca visibilità), a seconda dei casi in conformità del comma 2 dell'art. 18 Cod. Str. e del d.m. 19 aprile 2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione di intersezioni stradali", oltre alla pulizia di arbusti e vegetazione spontanea ai lati.
4. Quantificazione analitica dei mezzi previsti lungo l'intersezione per effetto dell'attività ed in relazione agli attuali passaggi sulla S.P. in corrispondenza dell'intersezione medesima.
5. Indicazioni circa l'illuminazione del crocevia.
6. Soluzione per la conservazione dell'accesso a distanza insufficiente utilizzando la sistemazione anzidetta, anche attraverso complanare di servizio.

In ragione di quanto sopra e si ritiene opportuno, per l'accessibilità lungo la S.P., progettare le modifiche geometriche, tra i quali quanto previsto dall'art. 45 del d.p.r. 495/1992 comma 8 anche la necessaria segnaletica, che potrebbe comprendere:

- quella di preavviso con relativi pannelli e segnaletica di pericolo di cui a Figura II 35 art. 103 con pannello integrativo (Tabella II 6) "Uscita mezzi";
- segnale orizzontale di "STOP" disposto parallelamente all'asse stradale (Figura II 432/b art. 144 d.p.r. n. 495/1992), su corsia destra strada comunale;
- segnale di "Fermarsi e dare precedenza" (Figura II 37 art. 107), sul lato destro del segnale orizzontale precedente.

Ci si riserva, al conoscenza della quantità e tipologia di mezzi interessati dall'impianto richiesto, di prescrivere progetto per piazzole di sosta, conformi all'art. 3 Definizioni stradali e di traffico, p.to 38) del d.lgs. 285/1992 e s.m.i. dedicate all'interscambio ad intervalli regolari che ne consentano l'avvistamento, data l'attuale sezione di carreggiata.

La presente è da ritenersi espressione per i soli riguardi della salvaguardia stradale e nei limiti di diritto che competono alla Città Metropolitana, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e la competenza di ogni altro ente, servizio od amministrazione preposti alla tutela di vincoli diversi.

Il progetto definitivo-esecutivo dovrà essere adeguato alle richieste formulate, demandando al Comune le scelte per i necessari accorgimenti od adattamenti determinati dalle norme vigenti in materia e suscitate, trattandosi di viabilità di proprio riferimento, salvaguardando altresì usi civici e domini collettivi; il proponente dovrà trasmettere (firmati in originale da professionista abilitato) in duplice copia cartacea esplicitamente per lo scrivente Servizio gli elaborati citando il n. di Prat. 96244.

Quanto emarginato dovrà essere assolto in base a quanto riportato all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/sportelloconcessioni> oppure rivolgendosi all'Ufficio Sportello Concessioni ai numeri sotto notati.

La presente nota non costituisce autorizzazione all'esecuzione lavori di cui all'art. 26 del d.lgs. 285/1992 e s.m.i., bensì esclusivamente un'espressione in linea tecnica per quanto di spettanza.

L'autorizzazione potrà essere rilasciata al completamento progettuale che recepisca le esigenze esposte per l'interferenza con la S.P., alla definizione degli aspetti tecnici e amministrativi (tra i quali la possibile quantificazione di cauzioni), previo eventuale parere favorevole degli istituti disciplinanti tali casi, qualora ne sussistano i requisiti e le determinazioni degli enti preposti alla tutela di vincoli diversi.

Distinti saluti.

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria tecnica: Geom. Daniele CALAVITA.
Ufficio informazioni: Sportello Concessioni, Tel. 011/8616052 - Fax 011/8614488.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' 3
(Dott. Ing. Matteo TIZZANI)

DC/ldc